

ACCORDO NAZIONALE AGENTI

1951

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

ACCORDO NAZIONALE AGENTI

stipulato il 10 ottobre 1951 in Bologna

fra

l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

e

l'Associazione Nazionale fra gli Agenti di Assicurazione

ACCORDO NAZIONALE AGENTI

L'anno 1951, il giorno 10 ottobre in Bologna, tra l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, rappresentata dal Presidente Avv. Ranieri Balboni e dai membri della Commissione Agenti della detta Associazione, e l'Associazione Nazionale fra gli Agenti di Assicurazione, rappresentata dal Presidente Ing. Aldo Bisini e dai sigg. Giuseppe Barzilai, Francesco Mosetti, dr. Giovanni Spizzucoco, ing. Giuseppe Cesà Bianchi, Bruno Ferrarini, Giorgio Ferraris, Michele Foa, dr. Carlo Valentini, dr. Guido Visconti

premesse

- che le due Associazioni dichiarano che gli accordi stipulati in Roma il 5 luglio 1939 ed il 13 novembre 1947 per regolare i rapporti fra imprese assicuratrici ed agenti in gestione libera sono venuti a cessare per intervenuta disdetta.
 - che le Associazioni medesime ritengono opportuno di addivenire ad un accordo che regoli gli indennizzi da corrispondersi agli agenti per il caso di scioglimento del contratto di agenzia ed altri aspetti giuridici e normativi dei rapporti fra imprese ed agenti in gestione libera.
- si è stipulato il seguente

ACCORDO

Art. 1. — *Sfera di applicazione dell'accordo.*

I comma — Il presente accordo regola rapporti tra imprese assicuratrici ed agenti di assicurazione in gestione libera.

II comma — Il presente accordo non riguarda gli agenti che gestiscono la agenzia in economia per conto dell'impresa, gli agenti che non hanno mandato scritto e diretto da parte della direzione o della rappresentanza legale dell'impresa, nè i subagenti.

III comma — L'accordo allegato, stipulato in pari data, regola rapporti fra imprese assicuratrici, per le loro gestioni in economia, ed agenti di assicurazione operanti per le dette gestioni, sempre che abbiano avuto incarico scritto e diretto da parte della gestione stessa o direttamente dalla direzione dell'impresa.

Art. 2. — *Agente in gestione libera - Agente professionista - Oggetto e condizioni del mandato.*

I comma — È agente di assicurazione in gestione libera colui al quale viene conferito, direttamente e per iscritto, dalla direzione o dalla rappresentanza legale dell'impresa, il mandato di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigione, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia di assicurazione, territorialmente definita, e che svolge i suoi rapporti direttamente con la direzione o con la rappresentanza legale dell'impresa.

II comma — Si intende per agente professionista quegli che dedica la massima parte del suo tempo e della sua attività all'industria assicurativa e che, all'interno della professione di agente di assicurazione, non esercita alcuna altra professione o commercio o industria se non occasionalmente o in via assolutamente sussidiaria.

III comma — La qualità di agente professionista non è esclusa dalla rappresentanza di altre imprese assicuratrici, purché l'agente abbia ottenuto la preventiva autorizzazione dall'impresa che deve liquidare l'indennizzo.

IV comma — Il mandato ha per oggetto la produzione di affari di assicurazione per conto e nome dell'impresa, nonché la sorveglianza, la conservazione, lo sviluppo e l'amministrazione del portafoglio della agenzia, e può anche comprendere l'autorizzazione a concludere contratti di assicurazione a nome e per conto dell'impresa.

V comma — È vietato all'agente di gravare il portafoglio dell'agenzia o singole polizze di oneri differiti nel tempo a beneficio di terzi o di ditte assicurate. (*)

VI comma — Le condizioni di mandato sono stabilite nell'atto di nomina dell'agente o nel capitolato o nella convenzione di agenzia.

Art. 3. — *Conferimento del mandato.*

I comma — Il mandato può essere affidato anche a più agenti, i quali possono essere riuniti in società di fatto, nel qual caso si ha il contratto di coagenzia ed il mandato si intende sempre conferito congiuntamente e solidalmente, con facoltà per i coagenti di agire anche separatamente.

II comma — La gestione dell'agenzia può essere affidata ad una società commerciale regolarmente costituita, nel qual caso dovranno essere indicate preventivamente da parte della società stessa la persona o le persone fisiche alle quali, in rappresentanza della società, deve essere conferito dall'impresa il mandato, a tutti gli effetti previsti dal presente accordo.

III comma — Salvo differenti accordi, quando l'impresa dichiara di non accettare la proposta di sostituzione totale o parziale delle persone fisiche originariamente designate, il rapporto di agenzia si intenderà risolto ipso jure con le stesse conseguenze previste dal presente accordo per il caso di revoca pura e semplice.

(*) Vedasi « nota verbale » (pag. 30)

IV comma — Le imprese facenti parte dello stesso gruppo finanziario potranno considerare i mandati rilasciati ad uno stesso agente come un unico mandato a tutti gli effetti del presente accordo.

Art. 4. — *Cautione.*

I comma — A garanzia dell'esatto adempimento di ogni obbligazione assunta, l'agente è tenuto a prestare cauzione nella misura e con le modalità concordate fra le parti.

II comma — La cauzione è sempre fruttifera, a favore dell'agente, degli interessi al tasso legale, a meno che essa non sia costituita in titoli i cui interessi naturalmente sono di spettanza dell'agente.

III comma — Allo scioglimento del contratto di agenzia, a qualsiasi motivo dovuto, la cauzione deve essere restituita all'agente o ai suoi aventi causa non oltre il termine di un anno dallo scioglimento del contratto, previo il versamento dell'eventuale saldo risultante e la restituzione dei documenti, atti e materiale di pertinenza dell'impresa.

IV comma — Tuttavia, se trascorso un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia, i conti di chiusura della gestione non siano ancora liquidati di comune accordo fra le parti, oppure sia in corso un'azione di risarcimento di danni od altra azione giudiziale, lo vincolo non potrà aver luogo che a conti definiti od a causa espletata.

Art. 5. — *Procuratore dell'agente.*

L'agente può procedere alla nomina di uno o più procuratori, purché graditi alla direzione dell'impresa, e risponde in proprio del loro operato.

Art. 6. — *Diritto di esclusiva.*

I comma — Come norma fondamentale di capitolato — e salva la possibilità di patto in contrario solo per singole concrete situazioni in cui si raggiunga in proposito esplicito accordo tra le parti — il mandato è conferito all'agente con diritto di esclusiva per tutta la zona assegnata all'agenzia, nel senso che l'impresa non può nella stessa zona e per gli stessi rami conferire mandato indipendente ad altro agente, a meno che non si tratti di agente di impresa appartenente allo stesso gruppo finanziario e limitatamente ai rami da questa ultima non esercitati.

II comma — Così pure l'impresa non può valersi di produttori per raccogliere affari nel territorio agenziale con l'estromissione integrale dell'agente dalle provvigioni relative; in tal caso per il primo anno quest'ultimo avrà diritto ad una intercessenza non inferiore a 1/10 delle provvigioni; per gli anni successivi gli affari stessi faranno parte del portafoglio dell'agenzia, a tutti gli effetti.

III comma — Parimenti l'agente non può costituire un'organizzazione di lavoro fuori della zona a lui assegnata, pur avendo la facoltà di concludere affari sporadici fuori della propria zona, per effetto di relazioni personali, affari che resteranno pure assegnati al suo portafoglio.

IV comma — Il ramo trasporti è escluso dal principio di esclusiva di cui sopra. L'impresa, però, non potrà autorizzare in ogni singola piazza più di un agente a nominare subagenti o delegati sulla stessa piazza, restando esclusa la facoltà per tutti di nominare subagenti o delegati fuori del territorio di giurisdizione dell'agenzia.

V comma — Le eventuali organizzazioni agenziali attualmente esistenti in contrasto col principio di esclusiva sopra esposto o con la limitazione di cui al comma precedente sono riconosciute fino a cessazione dei mandati in corso.

Art. 7. — *Competenza degli affari.*

I comma — La provvigione è di competenza dell'agente che ha prodotto l'affare.

II comma — Quando l'impresa conclude direttamente affari, esclusi quelli trasporti, assegnerà le relative polizze a quell'agenzia che sarà specificatamente indicata dalle ditte assicurate; in mancanza di tale indicazione, l'impresa le assegnerà, a suo criterio, a quella agenzia nella cui zona si trovino i rischi o la sede delle ditte assicurate, e riconoscerà all'agenzia la sola provvigione d'incasso sotto deduzione degli eventuali gravami.

III comma — Gli affari aventi speciali caratteristiche per raggruppamento di rischi esistenti anche in più territori, e che non possono per speciali ragioni essere regolati come sopra previsto, saranno definiti — in quanto sia necessario per il raggiungimento di un accordo — alle rispettive Associazioni per la disciplina delle assegnazioni di competenza.

Art. 8. — *Diminuzione d'incasso per cessazione di esercizio o cessione di portafoglio, nonché per riduzione del territorio di agenzia.*

I comma — Nel caso in cui l'impresa cessi dall'esercizio di un ramo o di più rami di assicurazione, o effettui la cessione ad altre imprese di tutto o di parte del portafoglio amministrato dalla agenzia, oppure riduca il territorio dell'agenzia, e sempre quando l'avvenimento interessi oltre 1/4 dell'incasso dell'agenzia, è in facoltà dell'agente di risolvere il contratto con preavviso di un mese, dandone comunicazione scritta all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e ciò entro un mese dalla data ufficiale dell'avvenimento.

II comma — In tale ipotesi all'agente competono tutti gli indennizzi come se revocato.

III comma — Qualora invece l'agente non receda dal contratto o l'avvenimento interessi non oltre 1/4 dell'incasso dell'agenzia — escluso peraltro il caso che riguarda qualche singola polizza — viene immediatamente corrisposto all'agente l'indennizzo calcolato a sensi dell'art. 26 sul portafoglio perduto, maggiorando del 30 % l'indennizzo stesso. Allo scioglimento del contratto di agenzia gli incassi relativi al portafoglio perduto, e anteriori alla perdita, saranno considerati a sensi dell'art. 27 e nei limiti previsti dall'articolo stesso.

Art. 9. — *Regolamento degli storni.*

I comma — In tutti i casi di annullamento anticipato di una polizza l'agente è tenuto a rifondere la provvigione di seguito per la parte del contratto di assicurazione rimasta ineseguita.

II comma — Tale obbligo sussiste anche quando la provvigione d'acquitto non sia stata percepita dall'agente, intendendosi pattuito che questi, nell'assumere il mandato, come gode i vantaggi, così deve sottostare agli oneri del portafoglio.

III comma — Quando però l'impresa esiga lo storno di polizza in seguito a sinistro senza facoltà di ripresa, è addebitata all'agente l'intera provvigione passiva di cui ai precedenti commi.

IV comma — Inoltre non vi è obbligo di restituire la provvigione nei seguenti casi:

a) sulle polizze infortuni in caso di morte dell'assicurato;

b) sulle polizze stornate per determinazione potestativa dell'impresa, purché lo storno non avvenga;

1) per errate o manchevoli indicazioni atte a falsare la natura del rischio;

2) per insolvenza dell'assicurato;

3) per mancata ripresa a piena tariffa da parte dell'agente di polizze stornate in seguito a sinistro; qualora però sulla polizza annullata in seguito a sinistro siano state pagate almeno tre annualità di premio, l'importo dello storno sarà ridotto alla metà;

c) sulle polizze infortuni annullate ope legis;

d) sulle polizze annullate in seguito a fallimento, quando la dichiarazione di fallimento avvenga dopo che siano state pagate almeno due annualità di premio;

e) sulle polizze annullate per le quali sia stata incassata la penale di storno prevista nelle condizioni di polizza;

f) sulle polizze annullate in seguito a distruzione di immobili e loro contenuto, dovuta ad avvenimento avente carattere di pubblica calamità non coperto di assicurazione oppure a causa di guerra, nonché sulle polizze annullate in seguito a demolizione di stabili per esecuzione di piani regolatori di città.

V comma — Qualora una polizza sia trasferita ad altra agenzia non si farà luogo per questo fatto a restituzione della provvigione di acquisto da parte dell'agenzia che acquisì l'affare.

VI comma — Se detta polizza dopo il trasferimento sia annullata, l'impresa regolerà lo storno della provvigione nei confronti dell'agente a cui la polizza stessa risulta assegnata all'atto dell'annullamento, purché l'agente abbia incassato almeno una rata di premio, oppure abbia sostituito la polizza con altra; diversamente lo storno graverà a carico dell'agente dalla cui agenzia proviene la polizza trasferita.

VIII comma — Gli oneri di provvigione dovranno, entro un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia, essere comunicati all'agente interessato, o ai suoi eredi, i quali avranno facoltà di esaminare presso l'impresa la documentazione relativa.

Art. 10. — *Provvigione su premi incassati dalla direzione direttamente o a mezzo di propri servizi legali o compensati con indennizzi dei sinistri, nonché su penali di storno.*

I comma — La provvigione d'incasso spetta integralmente all'agente anche quando i premi siano stati versati direttamente alla direzione dell'impresa.

II comma — Per i premi dovuti dall'assicurato e recuperati dall'impresa a mezzo dei propri servizi legali, le condizioni di capitolato, a scelta dell'agente, prevederanno, salvo diverse condizioni di gradimento delle parti:

- a) che all'agente spetti la metà delle provvigioni d'incasso, oppure
- b) che all'agente spetti l'intera provvigione d'incasso, ma in questo caso l'agente è tenuto a rimborsare all'impresa le spese da essa sostenute, e non recuperate, per ottenere dall'assicurato il pagamento del premio; l'impresa non può però ripetere dall'agente l'eventuale spesa legale non recuperata superante la provvigione d'incasso per ogni quietanza (*).

III comma — Sulle somme incassate dall'agente a titolo di penale per storno di contratti spetta la provvigione d'incasso, come pure spetta la provvigione all'agente sui premi scaduti o da scadere compensati col pagamento dei sinistri.

Art. 11. — *Pagamento premi a mezzo di cambiali.*

I comma — Nei casi in cui per disposizioni impartite dalla direzione dell'impresa i premi siano pagati dalla clientela a mezzo di cambiali, l'agente non è ritenuto responsabile del buon fine di esse, quando abbia osservato ed eseguito le norme prescritte dall'impresa.

II comma — La provvigione spetterà all'agente soltanto se avrà incassato integralmente la cambiale.

Art. 12. — *Imposte e tasse a carico dell'agente.*

I comma — L'agente è responsabile in proprio per le conseguenze della mancata osservanza da parte sua o dei suoi dipendenti delle leggi fiscali e in genere di qualunque altra legge concernente operazioni eseguite dalla agenzia.

II comma — Sono a carico dell'agente tutte le imposte e tasse ed altri oneri tributari in genere iscritti nei ruoli a suo nome o sotto quello dell'agenzia, relativi all'esercizio dell'agenzia stessa.

III comma — Nessuna rivalsa sarà esercitata dall'impresa a carico dell'agente per gli oneri tributari cui essa è tenuta per legge.

(*) Vedasi disposizione transitoria, risultante da apposte lettere scambiate fra le due Associazioni. (pag. 29)

IV comma — L'attribuzione degli oneri tributari all'impresa od all'agente sarà fatta in base alle disposizioni di legge, ad eccezione della tassa sulle insegne, che per le agenzie principali sarà sopportata per metà dalla impresa e per metà dall'agente, previo accordo con l'impresa. L'agente ha pertanto diritto di addebitare alla impresa gli eventuali pagamenti effettuati per conto e su invito dell'impresa per gli oneri tributari di cui sopra.

Art. 13. — *Scioglimento del contratto di agenzia.*

Il contratto di agenzia può sciogliersi:

- a) per revoca pura e semplice del mandato;
- b) per revoca del mandato per giusta causa;
- c) per dimissioni;
- d) per vecchiaia o per invalidità totale;
- e) per morte;
- f) per interdizione legale dell'agente; per interdizione dell'agente dai pubblici uffici o sua interdizione dall'esercizio di una professione in conseguenza di condanna per delitto; o per condanna ad una pena detentiva; o per delitto non colposo; o per sottoposizione ad una misura di sicurezza personale;
- g) per condanna ad una pena detentiva per delitto colposo, salvo che il giudice abbia ordinato la sospensione condizionale della pena.

Art. 14. — *Revoca pura e semplice del mandato. Preavviso.*

I comma — Nel caso di revoca pura e semplice del mandato, l'impresa dovrà dare preavviso nei seguenti termini:

- un mese, se l'agente abbia compiuto almeno un anno di gestione;
- due mesi, se l'agente abbia compiuto almeno cinque anni di gestione;
- tre mesi, se l'agente abbia compiuto almeno quindici anni di gestione; salvo quanto previsto al successivo comma.

II comma — Per l'agente che nell'anno solare precedente quello della revoca abbia incassato una somma complessiva superiore a L. 30.000.000 accertata come indicato al successivo terzo comma, i termini per il preavviso sono i seguenti:

- due mesi, se l'agente abbia compiuto almeno un anno di gestione;
- tre mesi, se l'agente abbia compiuto almeno cinque anni di gestione;
- quattro mesi, se l'agente abbia compiuto almeno quindici anni di gestione (*).

III comma — Per l'accertamento dei limiti di incasso, agli effetti del presente articolo, vengono considerati i premi netti, i diritti e l'addizionale di gestione incassati dall'agente nei rami automobili, furto, incendio, infortuni, responsabilità civile, vetri e vita (calcolando al 40 % i premi e diritti del ramo

(*) Vedasi norma transitoria (pag. 23)

vita); del diritto di contingenza e dell'addizionale supplementare si tiene parzialmente conto migliorando nella misura complessiva del 6 % gli incassi come sopra accertati, per gli anni di rispettiva applicazione, ma esclusa ogni maggiorazione sui premi e i diritti del ramo vita. Dall'accertamento sono esclusi ogni tassa, imposta o contributo fiscale.

IV comma — E' in facoltà dell'impresa sostituire ai singoli mesi di preavviso una indennità determinata come segue:

1) per l'agente di cui al primo comma

— in sostituzione del primo mese di preavviso dovuto, 1/18 delle provvigioni lorde pagate nell'anno solare precedente;

— in sostituzione del secondo mese di preavviso dovuto, 1/24 delle

provvigioni come sopra;

— in sostituzione del terzo mese di preavviso dovuto, 1/36 delle provvigioni come sopra;

2) per l'agente di cui al secondo comma (incasso superiore a L. 30 milioni), purché l'incasso sia non superiore a L. 80.000.000 (*)

— in sostituzione del primo mese di preavviso dovuto, 1/20 delle provvigioni lorde pagate nell'anno solare precedente;

— in sostituzione del secondo mese di preavviso dovuto, 1/24 delle provvigioni come sopra;

— in sostituzione del terzo mese di preavviso dovuto, 1/48 delle provvigioni come sopra;

— in sostituzione del quarto mese di preavviso dovuto, 1/48 delle provvigioni come sopra;

3) per l'agente di cui al secondo comma, ma con incasso superiore a lire 80.000.000 (*)

— in sostituzione del primo mese di preavviso dovuto, 1/24 delle provvigioni lorde pagate nell'anno solare precedente;

— in sostituzione del secondo mese di preavviso dovuto, 1/36 delle provvigioni come sopra;

— in sostituzione del terzo mese di preavviso dovuto, 1/48 delle provvigioni come sopra;

— in sostituzione del quarto mese di preavviso dovuto, 1/60 delle provvigioni come sopra.

V comma — Nel caso di più imprese facenti parte dello stesso gruppo finanziario rappresentato da uno stesso agente, agli effetti dei limiti preveduti dai precedenti commi, viene considerato l'incasso complessivo delle varie imprese.

VI comma — All'agente revocato spettano inoltre, in quanto dovuti, gli indennizzi di cui agli articoli da 26 a 34 se revocato dopo due anni interi di durata del mandato; la metà se revocato dopo un anno intero di durata del

(*) Vedasi norma transitoria (par. 23)

mandato, ma non compiuti gli anni due, salvo quanto risulta dal successivo art. 28.

VII comma — All'agente revocato entro il primo anno intero di durata del mandato non spetterà alcun indennizzo.

Art. 15. — *Revoca del mandato per giusta causa.*

I comma — All'agente revocato per giusta causa non spetta alcun indennizzo.

II comma — Non può ritenersi giusta causa la deficienza di produzione, anche se dovuta a invalidità dell'agente, a vecchiaia e comunque ad impossibilità fisica di continuare il lavoro.

Art. 16. — *Dimissioni.*

I comma — L'agente che intenda recedere dal contratto di agenzia deve dare all'impresa un mese di preavviso.

II comma — E' in facoltà dell'impresa di rinunciare al preavviso, corrispondendo all'agente 1/24 delle provvigioni lorde allo stesso pagate nell'anno solare precedente.

III comma — All'agente dimissionario, che abbia compiuto almeno 3 anni di gestione, spetta un compenso pari agli indennizzi per il caso di revoca pura e semplice ridotti rispettivamente:

— al 60 % per l'agente che abbia compiuto almeno 3 anni di gestione ma non più di 10;

— al 70 % per l'agente che abbia compiuto più di 10 anni di gestione ma non più di 20;

— all'80 % per l'agente che abbia compiuto più di 20 anni di gestione.

IV comma — All'agente dimissionario che, avendo compiuto almeno 25 anni di gestione, abbia superato i 60 anni di età, spetta un compenso di misura pari agli indennizzi per il caso di revoca pura e semplice.

Art. 17. — *Scioglimento del contratto di agenzia per vecchiaia o per invalidità lorde.*

I comma — Lo scioglimento del contratto di agenzia può aver luogo per vecchiaia dell'agente (in qualunque momento dopo il 65° anno di età) o per invalidità totale del medesimo, in entrambi i casi col solo preavviso di un mese e con la corresponsione all'agente di tutti gli indennizzi stabiliti per il caso di revoca pura e semplice.

II comma — Qualora l'invalidità totale sia contestata, l'accertamento di essa sarà deferito ad un collegio di medici composto di un medico nominato dall'agente e di un medico nominato dall'impresa, i quali di comune accordo ne nomineranno un terzo.

III comma — Ove non vi sia accordo sulla nomina del terzo, questi sarà designato dal presidente della Corte d'Appello avente giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'agenzia.

IV comma — Il giudizio sull'invalidità totale così pronunciato sarà vincolativo per le parti ed inappellabile.

Art. 18. — *Morte dell'agente.*

In caso di morte dell'agente spettano agli eredi legittimi o testamentari tutti gli indennizzi stabiliti per il caso di revoca pura e semplice, esclusa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 19. — *Interdizione e restrizione della libertà personale dell'agente.*

I comma — Nei casi di scioglimento del contratto di agenzia per:

- 1) interdizione legale dell'agente;
 - 2) interdizione dell'agente dai pubblici uffici o sua interdizione dall'esercizio di una professione in conseguenza di condanna per delitto;
 - 3) condanna ad una pena detentiva per delitto non colposo;
 - 4) sottoposizione ad una misura di sicurezza personale
- è devoluto all'agente l'importo dell'indennizzo calcolato come previsto per il caso di sue dimissioni. Ove la condanna o la sottoposizione ad una misura di sicurezza personale siano conseguenza di atti compiuti dall'agente in danno della gestione, nulla gli sarà dovuto.

II comma — Nel caso di scioglimento del contratto di agenzia per condanna ad una pena detentiva per delitto colposo, è devoluto all'agente l'indennizzo come per il caso di revoca pura e semplice, esclusa, beninteso, l'indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 20. — *Effetto liberatorio degli indennizzi.*

Con le provvigioni maturate sino allo scioglimento del contratto di agenzia, con le provvigioni regolate dal successivo art. 21 e con gli indennizzi regolati dal presente accordo, è saldato ogni credito dell'agente per ogni suo diritto, ragione o pretesa, anche a titolo di danni e in relazione anche agli articoli 1750 e 1751 del codice civile in dipendenza dello scioglimento del contratto; così ugualmente per il caso di morte restano tacitati ogni diritto, ragione o pretesa degli eredi legittimi o testamentari.

Art. 21. — *Provvigioni spettanti dopo lo scioglimento del contratto (*).*

I comma — Sono riconosciute all'agente uscente, o agli eredi dell'agente deceduto, al netto di ogni eventuale aggravio di qualsiasi natura:

a) le provvigioni di acquisto, a meno a meno che matureranno dopo lo scioglimento del contratto di agenzia, semprechè relative a polizze già perfezionate al momento del detto scioglimento. Tuttavia, nei confronti degli eredi

(*) Vedansi lettere scambiate fra le due Associazioni (pag. 29).

dell'agente deceduto, saranno riconosciute anche le provvigioni di acquisto relative a polizze in corso di emissione al momento del decesso, purchè perfezionate entro i tre mesi successivi;

b) le eventuali sovrapprovvigioni stabilite in base ad un minimo annuo di produzione, semprechè sino trascorsi almeno tre mesi dal periodo fissato per la concessione di tali sovrapprovvigioni e l'agente abbia raggiunto, nel detto periodo, una produzione proporzionale a quella richiesta per l'intera annata.

II comma — Sono fatte salve le diverse norme che risultino da accordi aziendali o dal capitolato di nomina nonchè le intese che si raggiungano in sede di trapasso fra tutte le parti interessate (agente uscente o eredi dell'agente deceduto, agente subentrante, impresa).

Art. 22. — *Successione nell'agenzia di familiari dell'agente.*

Qualora, su richiesta dell'agente cessante, l'impresa consenta a sostituirlo con membri della famiglia, sarà concordato fra l'impresa, l'agente cessante e l'agente subentrante il regolamento della successione. In caso contrario le parti liquideranno i loro rapporti in base ai termini del presente accordo.

Art. 23. — *Certificato di gestione.*

Avvenuto lo scioglimento del contratto di agenzia, l'impresa dovrà rilasciare all'agente un certificato attestante la gestione tenuta e la durata, con l'indicazione della zona dell'agenzia e dei rami trattati.

Art. 24. — *Riconsegna alla impresa.*

I comma — Allo scioglimento del contratto di agenzia l'agente o i suoi eredi devono consegnare all'impresa, e per essa al suo rappresentante munito di poteri pubblicati a termini di legge o, in mancanza di ciò, munito di autorizzazione scritta, oltre ai saldi di chiusura, le polizze in portafoglio, i titoli in sospeso di pagamento, i documenti, la corrispondenza e tutto quanto sia di pertinenza dell'impresa.

II comma — Le operazioni di consegna dovranno risultare da apposito verbale. Le eventuali contestazioni dovranno risultare dal verbale stesso con tutte le ragioni e le riserve del caso.

III comma — Restano invece nella piena ed assoluta disponibilità dell'agente o dei suoi eredi, salvo diversa convenzione firmata dalle parti, i locali dell'agenzia con i relativi carichi e pesi, quando il contratto di locazione è stipulato in nome e per conto dell'agente e così pure i mobili e gli impianti, se non sono di proprietà dell'impresa.

Art. 25. — *Indennizzi per i rami automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile e vetri.*

Gli indennizzi spettanti all'agente per i rami automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile e vetri, sono calcolati secondo le norme contenute nei successivi articoli 26, 27 e 28.

Art. 26. — *Indennizzo in base all'incremento del monte premi dei rami elencati all'art. 25.*

I comma — Sull'incremento apportato al portafoglio dei rami elencati all'art. 25 spetta all'agente un indennizzo calcolato in percentuale.

II comma — L'incremento consiste nella differenza fra il monte premi esistente al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente quello dello scioglimento del contratto (monte premi finale) ed il monte premi esistente al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avvenne la nomina (monte premi iniziale). Quando lo scioglimento del contratto avvenga al 31 dicembre, come monte premi finale si considera il monte premi esistente il giorno stesso dello scioglimento del contratto di agenzia.

III comma — Il monte premi è costituito dal cumulo dei premi netti da esigere, diritti, addizionale di gestione e addizionale supplementare (quest'ultima calcolata nella misura convenzionale del 3% dei premi netti diritti e addizionale di gestione), escluso il diritto di contingenza ed esclusa altresì ogni tassa, imposta o contributo fiscale.

IV comma — Dalla differenza tra i due monte premi va dedotta una percentuale del 20%.

V comma — Le percentuali da applicarsi a favore dell'agente sulla cifra di incremento, netto della deduzione di cui sopra, sono le seguenti, da computare a scaglioni sul totale complessivo dell'incremento di tutti i rami considerati dal presente articolo:

Scaglioni (*)	Percentuali
— fino a L. 1.750.000	4,20
— da L. 1.750.000 a L. 5.250.000	3,20
— da L. 5.250.000 a L. 10.500.000	2,25
— da L. 10.500.000 a L. 17.500.000	1,75
— oltre L. 17.500.000	1,10

VI comma — Le percentuali indicate nel precedente comma vengono aumentate del 50% per l'agente professionista.

VII comma — Allorquando la determinazione del monte premi non risulti dalla contabilità dell'impresa, si assume come base di calcolo un monte premi convenzionale che così si stabilisce:

ai nel caso sia imprecisato il monte premi iniziale, questo viene calcolato moltiplicando i premi e gli accessori da considerarsi ai sensi del precedente comma terzo, incassati nell'intero anno solare immediatamente precedente quello della nomina, per un coefficiente pari al rapporto fra il monte premi finale e l'importo dei premi e degli accessori da considerarsi ai sensi del precedente comma, incassato nell'ultimo anno solare intero di gestione, coefficiente che non potrà essere applicato in misura superiore a cinque;

(*) Vedasi norma transitoria (pag. 23)

b) qualora sia imprecisato anche l'incasso dell'anno solare immediatamente precedente a quello della nomina, l'incasso stesso viene convenzionalmente ricostruito in base agli introiti degli anni successivi regolarmente contabilizzati, facendo una opportuna proporzione in base al numero degli anni e ai progressi di anno in anno realizzati;

c) è in facoltà dell'impresa, per semplificazione di calcolo, di determinare il monte premi per il computo dell'indennizzo applicando il moltiplicatore 6 all'incasso dell'anno solare immediatamente precedente l'inizio della gestione ed all'incasso dell'ultimo anno solare intero di gestione.

VIII comma — In caso di passaggio di territorio e rispettivo portafoglio premi avvenire da una ad altra agenzia (non limitato a qualche singola polizza) avvenuto durante il periodo preso in esame, per il calcolo dell'eventuale indennizzo sarà da escludersi, per l'agenzia assumtrice, il monte premi trasferito all'atto del detto passaggio.

IX comma — All'incontro, se nel periodo preso in esame sia stata sottratta da un'agenzia una parte del territorio e del rispettivo portafoglio (non qualche singolo comune o qualche singola polizza) sarà tenuto calcolo a vantaggio dell'agenzia predetta, della diminuzione del portafoglio premi avvenire verificatasi per tale circostanza, sulla base dello storno dei premi avvenire eseguito all'atto dello stralcio, sempre che l'agente non abbia ricevuto, in cambio di tale diminuzione di portafoglio, l'indennizzo regolato dall'ultimo comma dell'art. 8 o altro speciale compenso.

Art. 27. — *Indennizzo in base agli incassi dei rami elencati all'art. 25.*

I comma — All'agente professionista che nell'ultimo anno solare intero di gestione abbia avuto — in tutti i rami esercitati, fra quelli elencati all'art. 25, dall'impresa o da altre imprese facenti parte dello stesso gruppo finanziario — un incasso globale di almeno L. 1.200.000, è corrisposto anche un indennizzo calcolato sulla somma complessiva degli incassi da lui effettuati per i rami anzidetti negli anni solari interi di gestione (escluse quindi le frazioni di anno solare sia all'inizio che al termine della gestione) (*).

II comma — In ogni caso la somma sulla quale deve essere calcolato l'indennizzo non può superare quella degli incassi effettuati per i detti rami durante gli ultimi venti anni di gestione.

III comma — Per l'accertamento degli incassi vengono considerati i premi netti i diritti e l'addizionale di gestione; del diritto di contingenza e dell'addizionale supplementare si tiene parzialmente conto migliorando gli incassi accertati, per gli anni di rispettiva applicazione, nella misura convenzionale complessiva del 6% degli incassi stessi. Sono esclusi dal computo ogni tassa, imposta o contributo fiscale.

IV comma — Sulla somma degli incassi accertata vengono applicate a scaglioni le seguenti aliquote:

(*) Vedasi norma transitoria (pag. 24).

Scaglioni (*)	Percentuali
— fino a L. 8.000.000	1,25
— da L. 8.000.000 a L. 40.000.000	0,90
— oltre L. 40.000.000	0,45

Art. 28. — *Indennizzo in base alle provvigioni dei rami elencati alla part. 25 (*).*

1 comma. — A favore dell'agente è stabilito, indipendentemente dagli indennizzi di cui agli articoli 26 e 27, un ulteriore indennizzo determinato in percentuale sulla media delle provvigioni globali nette, comprese quelle sul diritto di contingenza e sull'addizionale supplementare, (cioè al netto di storni o rimborsi di provvigioni in conseguenza di annullamenti o riduzioni di contratti) corrisposte negli ultimi tre anni solari interi di gestione ed afferenti i rami elencati nell'art. 25.

Il comma. — La misura della percentuale di cui sopra è determinata in corrispondenza del numero degli anni di gestione compiuti (escluse le frazioni di anno) secondo la scala seguente:

<i>Anzianità</i>	<i>Percentuale</i>
1 anno compiuto	1
2 anni compiuti	2
3 » » »	3
4 » » »	4
5 » » »	5
6 » » »	6,50
7 » » »	8
8 » » »	11

III comma. — Per ogni anno successivo di gestione compiuto la percentuale viene aumentata di 5,50. L'indennizzo non può però oltrepassare il 55,5% delle provvigioni dell'ultimo anno solare intero di gestione per i rami di cui sopra; se peraltro le provvigioni corrisposte all'agente nell'ultimo anno solare intero di gestione risultino di importo inferiore a quello della media provvigionale degli ultimi tre anni solari interi, il detto limite viene raggiunto al 55% della media provvigionale del triennio medesimo.

Art. 29. — *Indennizzo per il ramo vita.*

I comma. — L'indennizzo per il ramo vita viene commisurato: — al 2% delle provvigioni liquidate all'agente nei venti anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

— e all'1% delle provvigioni liquidate all'agente negli anni di gestione precedenti il ventennio.

(*) Vedi norme transitorie (pag. 24 e 25).

Il comma. — Alle precedenti aliquote viene aggiunto lo 0,50 qualora l'agente abbia compiuto almeno 3 anni di gestione e nell'ultimo triennio abbia liquidato per provvigioni del ramo vita più del 25% delle provvigioni liquidate per gli altri rami nello stesso periodo. Il detto 0,50 è elevato all'1 qualora l'agente con almeno tre anni di gestione abbia liquidato nell'ultimo triennio più del 50% delle provvigioni liquidate per gli altri rami nello stesso periodo.

Art. 30. — *Indennizzo per il ramo capitalizzazione.*

L'indennizzo per il ramo capitalizzazione viene commisurato:

— allo 0,50% delle provvigioni liquidate all'agente nei 20 anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

— e allo 0,25% delle provvigioni liquidate all'agente negli anni di gestione precedenti il ventennio.

Art. 31. — *Indennizzo per il ramo bestime.*

L'indennizzo relativo al ramo bestime viene commisurato:

— al 2% delle provvigioni liquidate all'agente nei 20 anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

— e all'1% delle provvigioni liquidate all'agente negli anni di gestione precedenti il ventennio.

Art. 32. — *Indennizzo per il ramo grandine.*

L'indennizzo relativo al ramo grandine viene effettuato applicando:

— sulle provvigioni liquidate all'agente nei 20 anni anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

— fino a L. 10.000.000 di provvigioni, l'aliquota del 3%;

— su quanto eccede le L. 10.000.000, l'aliquota dell'1,50%;

— sulle provvigioni liquidate all'agente negli anni di gestione precedenti il ventennio, l'aliquota dell'1%.

Art. 33. — *Indennizzo per il ramo trasporti.*

I comma. — L'indennizzo relativo al ramo trasporti viene commisurato

all'1% delle provvigioni su affari meri (esclusi quindi i corpi) liquidate all'agente nei 20 anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia.

Il comma. — Sono escluse dal computo le provvigioni introitate anteriormente al 1° gennaio 1939.

Art. 34. — *Indennizzo per i rami non preveduti dai precedenti articoli.*

L'indennizzo per i rami non preveduti dai precedenti articoli viene commisurato:

— all'1,50% delle provvigioni liquidate all'agente nei venti anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

— e allo 0,75% delle provvigioni liquidate all'agente negli anni di gestione precedenti il ventennio.

Art. 35. — Pagamento degli indennizzi.

I comma — Gli indennizzi calcolati a norma degli articoli precedenti sono da pagarsi per intero a chi di ragione immediatamente dopo la concorde chiusura dei conti e il versamento del relativo saldo, qualora l'agente abbia rilasciato o rilasciato cauzione libera da ogni passività e di valore reale pari ad almeno 1/3 degli indennizzi; in caso diverso, gli indennizzi, alla concorde chiusura dei conti con versamento del saldo, vengono pagati nella misura dei 2/3; la restante parte sarà pagata dopo sei mesi dalla chiusura dei conti, ma non prima di un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia.

II comma — Nel caso che dopo sei mesi dallo scioglimento del contratto di agenzia non sia ancora avvenuta la concorde chiusura dei conti, si provvederà all'accertamento dell'indennizzo calcolandolo in base agli elementi non contestati e, qualunque sia l'ammontare della cauzione rispetto a quello dell'indennizzo anzidetto, saranno pagati, a titolo di acconto, i 2/3 del medesimo, al netto dell'eventuale saldo a debito dell'agente risultante alla impresa. La liquidazione definitiva ed il conguaglio con quanto già pagato avverranno alla concorde chiusura dei conti consensualmente o giudizialmente determinata, ma non prima di un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia.

III comma — Dagli indennizzi spettanti all'agente od ai suoi eredi sarà dedotto quanto sia dovuto dall'agente all'impresa nonchè il valore della pretesa cui abbiano rispettivamente diritto o che abbiano già percepito per atti di previdenza compiuti a loro favore dall'impresa per la parte corrispondente ai versamenti fatti da quest'ultima. Lo stesso vale per il caso in cui un agente sia iscritto alla cassa di previdenza o di pensione dell'impresa.

IV comma — Dagli atti di previdenza di cui sopra si intende esclusa la cassa di previdenza istituita con l'accordo 5 luglio 1939.

Art. 36. — Agenzie gestite da più agenti o da società commerciali. —
Attribuzioni degli indennizzi.

I comma — Quando si tratti di gestione affidata in solido a più coagenti, lo scioglimento del contratto di agenzia per qualsiasi causa nei confronti di uno dei coagenti determina il contemporaneo scioglimento del contratto nei confronti anche dell'altro o degli altri coagenti, ai quali competono, in ogni caso, gli indennizzi stabiliti per il caso di revoca pura e semplice del mandato. E' fatta salva tuttavia la facoltà dell'impresa di confermare nel mandato l'altro o gli altri coagenti, ove questi lo richiedano.

II comma — Nel caso in cui a tutti i coagenti cessanti spettino indennizzi e tutti abbiano la stessa anzianità, la stessa qualità e lo stesso titolo, gli indennizzi da liquidarsi saranno devoluti agli stessi in parti uguali, salvo diversi accordi tempestivamente comunicati alla impresa per iscritto.

III comma — Qualora uno o più indennizzi spettino invece solo ad alcuno dei coagenti o sia diversa l'anzianità o la qualità dei coagenti medesimi o il titolo per cui essi possono reclamarli, si procederà all'attribuzione degli indennizzi distintamente nei confronti di ogni coagente che vi abbia diritto in ragione

dell'anzianità, della qualità e del titolo di ciascuno ed in quota corrispondente alla partecipazione di ciascuno ai proventi agenziali. Tale partecipazione, se non è stato diversamente dichiarato all'atto della concessione dell'agenzia, si considera, senza possibilità di prova contraria, uguale per tutti gli agenti. Nessun valore potrebbero avere dichiarazioni successive alla concessione dell'agenzia, a meno che non vi sia espresso consenso dell'impresa.

IV comma — Anche nell'ipotesi di cui al comma precedente, fermi i criteri di attribuzione nello stesso previsti, il conteggio dell'indennizzo viene di norma e in quanto possibile effettuato cumulativamente per l'intera agenzia, salvo gli indennizzi su cui incide l'anzianità di nomina, quando l'anzianità dei coagenti non sia identica, e salvo quegli indennizzi o maggiorazioni di indennizzi, non spettanti a tutti gli agenti per differenza di qualità o di titolo, che vengono calcolati separatamente.

V comma — Qualora taluno dei coagenti venga confermato o riassunto dall'impresa restano fermi i diritti di anzianità in lui maturati; solo agli uscenti sarà liquidata la parte di indennizzi che loro spetta, e la rivalsa di cui all'art. 38 sarà esercitata sui nuovi, compresi i confermati o riassunti in carica. Alla cessazione della nuova gestione così formata si procederà alla liquidazione degli indennizzi come ai commi precedenti.

VI comma — E' tuttavia in facoltà del coagente confermato o riassunto di richiedere l'immediata corresponsione degli indennizzi come sopra calcolati. In tal caso si considera iniziato, anche nei suoi confronti, un rapporto nuovo a tutti gli effetti ivi compresa la perdita di anzianità.

VII comma — Ove si tratti di società in accomandita per azioni, di società per azioni o di società a responsabilità limitata, saranno dovuti soltanto gli indennizzi previsti per il caso di revoca e di dimissioni, i quali saranno pagati ai legali rappresentanti della società.

Art. 37. — Variazioni in aumento del numero dei titolari di una agenzia.

Quando l'impresa, senza esserne richiesta dall'agente in carica, affianchi all'agente stesso altro o altri coagenti, l'agente in carica può dare le dimissioni ma ha diritto agli indennizzi di cui agli articoli da 25 a 34, come per il caso di revoca pura e semplice; nel caso contrario l'agente confermato conserva la sua anzianità.

Art. 38. — Rivalsa.

I comma — E' riconosciuto all'impresa il diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per l'indennizzo dovuto all'agente cessato o ai suoi eredi, come pure per l'indennizzo dovuto all'agente nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 8 e all'ultimo comma dell'art. 26.

Il comma — Della rivalsa verrà esercitata in sei rate annuali uguali ed anticipate, maggiorate dell'interesse annuo del 3 %, se l'anzianità del precedente agente è inferiore o uguale ad anni 10, in otto rate annuali come sopra detto se l'anzianità del precedente agente è superiore ad anni 10 ma non agli anni 20, in dieci rate annuali come sopra detto se l'anzianità del precedente agente è superiore ad anni 20.

III comma — In caso di scioglimento del contratto di agenzia non saranno dovute dall'agente uscente, o dai suoi eredi, le rate non ancora scadute, mentre sarà in diritto dell'impresa di esercitare la rivalsa verso il nuovo agente anche per le rate di indennizzo non ancora ricuperate.

IV comma — Qualora lo scioglimento del contratto di agenzia si verifichi durante i primi sei mesi di gestione, salvo i casi di revoca per giusta causa o di dimissioni, all'agente o ai suoi eredi è restituita la metà della prima rata di rivalsa da lui corrisposta.

Art. 39. — *Cassa di Previdenza* (*).

La cassa di previdenza istituita con l'accordo 5 luglio 1939 viene conservata, con le modifiche e le norme che saranno stabilite da apposita convenzione.

Art. 40. — *Rinvio alle norme di legge*.

Per quanto non sia regolato dal presente accordo o dal capitolato di agenzia valgono le norme del codice civile sul contratto di agenzia e ogni altra norma di legge.

Art. 41. — *Trattamento in atto*.

I trattamenti in atto, complessivamente considerati, non devono, per la materia regolata dal presente accordo, essere meno favorevoli per l'agente del trattamento complessivo previsto dall'accordo stesso e vanno pertanto adeguati. Non possono essere ridotti, nel loro complesso, i trattamenti in atto che risultino più favorevoli all'agente del trattamento complessivo previsto dal presente accordo.

Art. 42. — *Controversie*.

Le due Associazioni, su richiesta delle parti, esprimeranno un tentativo di conciliazione per le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo.

Art. 43. — *Decorrenza e durata dell'accordo*.

I comma — Il presente accordo entra in vigore alla data della sua stipulazione ed ha la durata di 5 anni.

(*) Vedasi norma transitoria (pag. 25)

Il comma — Le parti potranno denunciare l'accordo mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno quattro mesi e con effetto dalla data di scadenza. In difetto di tale denuncia la durata dell'accordo si intenderà prorogata per ulteriori due anni e così di seguito di biennio in biennio.

III comma — Il presente accordo non è applicabile alle pendenze in corso alla data della sua stipulazione per cessazione o disdetta del mandato avvenute prima della stipulazione stessa (*).

Art. 44. — *Norme transitorie*.

Le norme transitorie sono riportate nell'allegato n. 1 al presente accordo.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FRA GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE
"Il Presidente"
F.to Bisini

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI
"Il Presidente"
F.to Babboni

N.B. — Nell'allegato n. 1 sono riportate le « Norme Transitorie ». Nell'allegato n. 2 — che viene stampato a parte — è riportato l'Accordo Nazionale Agenti operanti per le Gestioni in economia, citato dall'art. 1, comma terzo.

(*) Vedasi norma transitoria (pag. 27)

Allegato N. 1 all'accordo stipulato il 10 ottobre 1951 tra la « Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici » e la « Associazione Nazionale fra gli Agenti di Assicurazione ».

NORME TRANSITORIE

I.

Norma transitoria all'art. 14 (revoca pura e semplice del mandato - pre-avviso).

La somma complessiva di L. 30.000.000 di cui al II e IV comma dell'art. 14, è ridotta a:

— L. 22.500.000	se la revoca sia notificata nell'anno 1951
— L. 24.375.000	» » » » 1952
— L. 26.250.000	» » » » 1953
— L. 28.125.000	» » » » 1954

La somma complessiva di L. 80.000.000 di cui al IV comma dell'art. 14 (numeri 2 e 3) è ridotta a L. 60.000.000 se la revoca sia notificata prima delanno 1953.

II.

Norma transitoria all'art. 26 (indennizzo in base all'incremento del monte premi).

Per le risoluzioni del contratto di agenzia anteriori al 31 dicembre 1954, gli scaglioni previsti al V comma dell'art. 26 sono ridotti come segue:

— Risoluzioni che avvengono nel 1951:

Scaglioni	Percentuali
— fino a L. 1.500.000	4,20
— da L. 1.500.000 a L. 4.500.000	3,20
— da L. 4.500.000 a L. 9.000.000	2,25
— da L. 9.000.000 a L. 15.000.000	1,75
— oltre L. 15.000.000	1,10

— Risoluzioni che avvengono nel 1952:

Scaglioni	Percentuali
— fino a L. 1.562.500	4,20
— da L. 1.562.500 a L. 4.687.500	3,20
— da L. 4.687.500 a L. 9.375.000	2,25
— da L. 9.375.000 a L. 15.625.000	1,75
— oltre L. 15.625.000	1,10

— Risoluzioni che avvengono nel 1953:

Scaglioni		Percentuali
—	fino a L. 1.625.000	4,20
—	da L. 1.625.000 a L. 4.875.000	3,20
—	da L. 4.875.000 a L. 9.750.000	2,25
—	da L. 9.750.000 a L. 16.250.000	1,75
—	oltre L. 16.250.000	1,10

— Risoluzioni che avvengono nel 1954:

Scaglioni		Percentuali
—	fino a L. 1.687.500	4,20
—	da L. 1.687.500 a L. 5.062.500	3,20
—	da L. 5.062.500 a L. 10.125.000	2,25
—	da L. 10.125.000 a L. 16.875.000	1,75
—	oltre L. 16.875.000	1,10

III.

Norma transitoria all'art. 27 (indennizzo in base agli incassi).

Il limite di incasso globale preveduto al I comma dell'art. 27 è ridotto:

- a L. 900.000 per le risoluzioni del contratto che avvengono nel 1951
- a L. 975.000 per le risoluzioni del contratto che avvengono nel 1952
- a L. 1.050.000 per le risoluzioni del contratto che avvengono nel 1953
- a L. 1.125.000 per le risoluzioni del contratto che avvengono nel 1954

Per le risoluzioni del contratto di agenzia anteriori al 31 dicembre 1954 gli scaglioni previsti al IV comma dell'art. 27 sono ridotti come segue:

Scaglioni		Percentuali
—	fino a L. 6.000.000	1,25
—	da oltre L. 6.000.000 a L. 30.000.000	0,90
—	oltre L. 30.000.000	0,45

Scaglioni		Percentuali
—	risoluzioni che avvengono nel 1952:	
—	fino a L. 6.500.000	1,25
—	da L. 6.500.000 a L. 32.500.000	0,90
—	oltre L. 32.500.000	0,45

— Risoluzioni che avvengono nel 1953:

Scaglioni		Percentuali
—	fino a L. 7.000.000	1,25
—	da L. 7.000.000 a L. 35.000.000	0,90
—	oltre L. 35.000.000	0,45

— Risoluzioni che avvengono nel 1954:

Scaglioni		Percentuali
—	fino a L. 7.500.000	1,25
—	da L. 7.500.000 a L. 37.500.000	0,90
—	oltre L. 37.500.000	0,45

IV.

Norma transitoria all'art. 28 (indennizzo in base alle provvigioni).

Per il computo dell'indennizzo regolato dall'art. 28, all'agente in carica al 31 dicembre 1949 e che a tale data avesse compiuto almeno 7 anni di gestione viene conservata la percentuale acquisita a tale data ai sensi dell'art. 10 dell'accordo 13 novembre 1947; al compimento di ogni successivo anno di gestione, l'agente fruisce di una maggiorazione di sei punti sulla percentuale suddetta. L'indennizzo non potrà però oltrepassare il massimo complessivo del 60 % delle provvigioni dell'ultimo anno solare intero di gestione; se peraltro le provvigioni corrisposte all'agente nell'ultimo anno solare intero di gestione risultino di importo inferiore a quello della media provvigionale degli ultimi tre anni solari interi, il detto limite viene raggiunto al 60 % della media provvigionale del triennio medesimo.

V.

Norma transitoria all'art. 39 (cassa di previdenza).

In attesa dell'apposita convenzione preveduta all'art. 39, restano confermate le norme dell'art. 35 dell'accordo 5 luglio 1939 e del regolamento concordato il 18 giugno 1941, restando così modificate le misure del contributo annuo dell'impresa:

- 1,50 % sulle prime L. 1.750.000 di provvigioni annue
- 1,30 % sulle successive L. 1.750.000 di provvigioni annue
- 1,10 % sulle successive L. 3.500.000 di provvigioni annue
- 1,00 % sulle successive L. 3.500.000 di provvigioni annue
- 0,80 % su quanto supera le L. 10.500.000 di provvigioni annue, col limite di L. 175.000 per ogni agente o coagente e col massimo complessivo di L. 350.000 per ogni agenzia, qualunque sia il numero degli agenti titolari della stessa.

Per i contributi afferenti agli anni 1951-1954 gli scaglioni ed i limiti di cui sopra sono ridotti come segue:

— contributi per l'anno 1951:

1.50 % sulle prime	L. 1.500.000 di provvigioni annue
1.30 % sulle successive	L. 1.500.000 di provvigioni annue
1.10 % sulle successive	L. 3.000.000 di provvigioni annue
1.00 % sulle successive	L. 3.000.000 di provvigioni annue
0.80 % su quanto supera le	L. 9.000.000 di provvigioni annue
coi limiti di L. 150.000 e	rispettivamente L. 300.000

— contributi per l'anno 1952:

1.50 % sulle prime	L. 1.550.000 di provvigioni annue
1.30 % sulle successive	L. 1.550.000 di provvigioni annue
1.10 % sulle successive	L. 3.100.000 di provvigioni annue
1.00 % sulle successive	L. 3.100.000 di provvigioni annue
0.80 % su quanto supera le	L. 9.300.000 di provvigioni annue
coi limiti di L. 155.000 e	rispettivamente L. 310.000.

— contributi per l'anno 1953:

1.50 % sulle prime	L. 1.625.000 di provvigioni annue
1.30 % sulle successive	L. 1.625.000 di provvigioni annue
1.10 % sulle successive	L. 3.250.000 di provvigioni annue
1.00 % sulle successive	L. 3.250.000 di provvigioni annue
0.80 % su quanto supera le	L. 9.750.000 di provvigioni annue
coi limiti di L. 162.500 e	rispettivamente L. 325.000.

— contributi per l'anno 1954:

1.50 % sulle prime	L. 1.675.000 di provvigioni annue
1.30 % sulle successive	L. 1.675.000 di provvigioni annue
1.10 % sulle successive	L. 3.350.000 di provvigioni annue
1.00 % sulle successive	L. 3.350.000 di provvigioni annue
0.80 % su quanto eccede le	L. 10.050.000 di provvigioni annue
coi limiti di L. 167.500 e	rispettivamente L. 335.000.

Le provvigioni del ramo trasporti sono computate al netto dei diffalchi (senesce e sconti) previsti dalla consuetudine o dal capitolato di agenzia.

Si chiarisce che gli agenti, comunque denominati, che dalla impresa abbiano il mandato agenziale per il solo ramo trasporti e che per detto ramo abbiano mandato anche da altre imprese, ancorchè vengano ammessi ai benefici dell'indennizzo previsto dall'art. 33, non potranno beneficiare della cassa di previdenza. Fino a cessazione del mandato, la iscrizione alla cassa di previdenza viene tuttavia conservata, a titolo personale, a quegli agenti che, in deroga al confermato principio, vi siano stati iscritti dalla mandante.

VII.

Maggiorazione transitoria degli indennizzi.

Le imprese riconoscono a favore dei propri agenti che al 1° gennaio 1939 hanno compiuto almeno 8 anni di gestione, o, pur avendo un'anzianità inferiore, abbiano a tale data raddoppiato il monte premi, una maggiorazione sugli indennizzi di cui agli articoli da 26 a 33 del 10%, compensabile col prodotto della previdenza per la parte corrispondente ai contributi dell'impresa.

VIII.

Norma transitoria all'art. 43 (decorrenza e durata dell'accordo).

In deroga alla norma contenuta nell'art. 43, le disposizioni degli articoli 26 e 27 avranno efficacia dal 1° gennaio 1951 e quella dell'art. 28 del 1° gennaio 1950 agli effetti della definizione delle spettanze degli agenti il cui rapporto sia venuto a cessare nel corso degli anni 1950 e 1951 e che siano rimaste in sospenso in vista delle trattative in corso.

Testo delle lettere scambiate tra le due Associazioni in ordine all'accordo stipulato il 10 ottobre 1951.

A, Tenuto conto delle nuove disposizioni convenute con l'art. 10, le due Associazioni si sono scambiate lettere del seguente tenore:

« Vi confermiamo che gli agenti in carica alla data di entrata in vigore del presente accordo stipulato in Bologna il 10 ottobre 1951 hanno la facoltà, « da esercitarsi nel termine di sei mesi dalla data stessa, di optare per uno dei « sistemi indicati nel comma secondo dell'art. 10 per il calcolo delle provvigioni « sui premi dovuti dall'assicurato e recuperati dall'impresa a mezzo dei propri « servizi legali ».

B) In relazione alla mancata riproduzione dell'ultimo comma dell'art. 22 dell'accordo 5 luglio 1939 e dell'ultimo comma dell'art. 18 dell'accordo 29 luglio 1941, le due Associazioni si sono scambiate lettere del seguente tenore:

« All'art. 21 dell'accordo stipulato il 10 ottobre c. a. in Bologna con codesta « Associazione non è stato riportato il seguente chiarimento in tema di provvi- « gioni spettanti all'agente dopo la cessazione del mandato, già contenuto nel- « l'ultimo comma dell'art. 22 dell'accordo 5 luglio 1939:

« Ad abbondanza si chiarisce che rimane a carico dell'agente cessato o dei « suoi eredi la liquidazione di qualunque pretesa avanzata dai dipendenti « della agenzia o da qualsiasi altra persona o ente in rapporto alla gestione « della agenzia stessa ».

« Al riguardo Vi confermiamo che il chiarimento surriferito non è stato « riprodotto perché dalle due parti considerato del tutto superfluo non potendo « sorgere alcun dubbio sulla circostanza che rimane a carico dell'agente cessato « o dei suoi eredi la liquidazione di qualunque pretesa avanzata dai dipendenti « della agenzia o da qualsiasi altra persona o ente in rapporto alla gestione « medesima. Per lo stesso motivo non è stato riportato nel nuovo accordo sti- « pulato nella medesima data del 10 ottobre, l'ultimo comma dell'art. 18 del- « l'accordo 29 luglio 1941 per gli agenti che operano per gestioni in economia ».

N O T A V E R B A L E

In relazione alla norma contenuta nell'art. 2, comma 5°, dell'Accordo stipulato il 10 ottobre 1951, le due Associazioni riconoscono che la norma medesima è stata convenuta nel fermo, comune intendimento di escludere nell'interesse sia delle imprese che degli agenti la ammissibilità di oneri differiti nel tempo sul portafoglio e su singole polizze.

Conseguentemente le due Associazioni riconoscono altresì che gli oneri differiti nel tempo sul portafoglio o su singole polizze, che tuttavia possano essere stati presi, vengono a cadere, nei confronti dell'agente che li abbia assunti, con lo scioglimento del contratto di agenzia, e che non possono trasferirsi nell'agente subentrante o nella impresa mandante, salvo esplicito consenso dell'uno o dell'altra.